



15869-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:
Stefano Mogini Presidente
Angelo Capozzi
Ersilia Calvanese
Maria Silvia Giorgi
Pietro Silvestri Relatore

Sent. n. sez. 1498
U.P. 23/11-16/12/2021
R.G.N. 19708/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. _____, nato in Sudan
2. _____, nato in Ghana

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 03/06/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. _____,
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
udito l'avv. _____,
difensori _____, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato _____ per i reati previsti dagli artt. 336-337- 339 cod. pen. e 12, commi 2 e 3 bis, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286.



15869-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Stefano Mogini Presidente
Angelo Capozzi
Ersilia Calvanese
Maria Silvia Giorgi
Pietro Silvestri Relatore

Sent. n. sez. 1198
U.P. 23/11-16/12/2021
R.G.N. 19708/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. _____, nato in Sudan
2. _____, nato in Ghana

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 03/06/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. _____
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
udito l'avv. _____
difensori _____
ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato _____ per i reati previsti dagli artt. 336-337- 339 cod. pen. e 12, commi 2 e 3 bis, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286.

Gli imputati, in concorso tra loro e con altri, avrebbero usato violenza e minaccia per opporsi all'equipaggio ed al comandante del rimorchiatore battente bandiera italiana "Vos Thalassa", al fine di costringere questi al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, dopo che si era proceduto al soccorso in area Sar Libica di 67 migranti di diversa nazionalità, dandone comunicazione a Roma - che a sua volta aveva interessato la Guardia Costiera libica- e dopo che era stata impartita la direttiva di dirigersi verso le coste africane al fine di effettuare il trasbordo dei migranti su una motovedetta libica, gli imputati accerchiavano e minacciavano di morte il marinaio di guardia il primo ufficiale - alle condotte costringevano il comandante del rimorchiatore ad invertire la rotta, a fare ritorno presso il punto di soccorso, a richiedere l'intervento delle autorità italiane - onde evitare l'incontro con motovedette libiche e scongiurare la situazione di pericolo creatasi - e, quindi, a dirigersi verso le coste italiane per ricevere i soccorsi dalla nave militare "Diciotti" (così l'imputazione contestata al capo a).

In tal modo gli imputati avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di un numero imprecisato- ma comunque superiore a cinque- di migranti clandestini di varie nazionalità, "trasbordati", a causa della condotta illecita descritta, sulla nave militare "Diciotti", che giungeva al porto di Trapani (Capo b).

Il Tribunale aveva assolto ritenendo sussistente la scriminante della legittima difesa prevista dall'art. 52 cod. pen.; gli imputati avrebbero reagito per non essere respinti in Libia, dove sarebbero stati esposti al pericolo di violenze e di trattamenti inumani e degradanti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di inammissibilità; l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica con riferimento al capo b) avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, attesa la mancata indicazione delle ragioni idonee a fondare la responsabilità degli imputati.

La Corte di appello avrebbe irruolmente ritenuto fondato l'appello per "motivi diversi", con ciò violando il principio devolutivo, tenuto peraltro conto che il Tribunale aveva chiarito come i due imputati non fossero scafisti ma solo passeggeri e, dunque, non responsabili del reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. con riguardo ad entrambi i capi di imputazione.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuta superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale iaddove, argomenta il ricorrente, proprio la diversa

valutazione sulla configurabilità della scriminante avrebbe imposto un'indagine ulteriore in ordine alle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento dagli altri migranti, valorizzate dal Tribunale per escludere che il pericolo derivante dalla riconsegna alle autorità libiche potesse essere stato volontariamente causato dagli imputati.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa con riferimento al requisito della determinazione volontaria del pericolo.


Secondo la Corte di appello, la situazione di pericolo sarebbe stato volontariamente creata dai migranti avendo essi pianificato una traversata in condizioni pericolose ed avendo chiesto i soccorsi al fine di essere "recuperati" dalle imbarcazioni di salvataggio; in particolare, la situazione di pericolo e di necessità sarebbe stata artificialmente organizzata al fine di "stimolare" (così il ricorso) un intervento di supporto che conducesse all'approdo dei clandestini ed al perseguimento delle finalità dell'organizzazione criminale.

L'azione del rimorchiatore Vos Thalassa e il respingimento, secondo la Corte, non sarebbero scindibili ed autonome rispetto alla condotta precedente, volutamente finalizzata a creare lo stato di necessità dagli scafisti e dagli stessi migranti; dunque, una globale situazione di pericolo originata anche dai migranti in quanto connessa alla "ragionevole speranza che questi fossero condotti sulle coste europee, sotto la protezione dell'azione di salvataggio".

Secondo il ricorrente, invece, si tratterebbe di un'affermazione errata in quanto la volontà dei migranti sarebbe stata solo quella di giungere sulle coste italiane con il mezzo a disposizione dei trafficanti; la Corte avrebbe errato, da una parte, nell'estendere alla legittima difesa il requisito del pericolo non volontariamente creato, previsto solo per lo stato di necessità dall'art. 54 cod. pen., e, dall'altra, nella stessa individuazione della situazione di pericolo rispetto alla quale valutare la reazione scriminata.

Si fa riferimento alla condotta tenuta dagli imputati quando ebbero consapevolezza che il rimorchiatore Vos Thalassa aveva invertito la rotta per dirigersi verso le coste libiche: l'accertamento e la verifica della legittimità della reazione da parte dei ricorrenti e, quindi, della invocata scriminata avrebbero dovuto essere compiuti in relazione al solo pericolo di respingimento verso la Libia e non anche rispetto al rischio del naufragio, che, in realtà, quando la condotta di resistenza fu commessa, era stato già scongiurato e non era più attuale per effetto dell'intervento di salvataggio.

I migranti, si assume, avrebbero avuto diritto a non essere respinti verso un paese, la Libia, in cui sarebbero stati esposti al rischio di torture e di trattamenti degradanti ed inumani; il respingimento in Libia sarebbe stata "una evoluzione del tutto estranea al naturale decorso degli eventi nell'ambito delle operazioni di soccorso" e ciò avrebbe cagionato la reazione.



La Corte, si aggiunge, avrebbe errato anche nell'affermare che i migranti avevano accettato il pericolo di naufragio quando intrapresero la traversata del Mediterraneo; i Giudici di appello non avrebbero infatti considerato lo stato di coazione in cui le persone erano sottoposte in Libia e nei paesi di origine, né avrebbero tenuto conto: a) della nota dell'UNHCR - valorizzata invece dal Tribunale - che descriveva la situazione dei migranti in Libia al momento in cui i fatti si verificarono - nel luglio del 2018 -; b) della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva riconosciuto lo stato di soggezione a cui erano sottoposti i migranti in Libia; c) delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che erano sulla imbarcazione (si fa riferimento a Rhonane Tamou, a Elaoui Ghanam e ad altri).

La tesi difensiva è che i migranti avrebbero preferito gettarsi in mare e annegare piuttosto che tornare in Libia e che proprio ciò avrebbe legittimato la loro reazione.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del diritto soggettivo "proprio o altrui" messo in pericolo e posto a fondamento dell'attività difensiva di cui all'art. 52 cod. pen.

La Corte non si sarebbe espressa sulla esistenza del diritto a tutela del quale la condotta fu compiuta, ritenendo erroneamente assorbita la questione in quella, di cui si è detto, del difetto del presupposto della non volontaria causazione del pericolo.

Il diritto al respingimento in un luogo sicuro, argomenta il ricorrente, non proteggerebbe le aspirazioni migratorie degli individui, ma rappresenterebbe un diritto soggettivo riconosciuto a livello nazionale (art. 19 T.U. immigrazione) e sovranazionale (artt. 4- 10 Carta dei diritti fondamentali; artt. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 4 prot. Cedu).

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al delitto di cui all'art. 12 del d. l.vo 286 del 1998 con riguardo ai temi: a) della irregolarità dell'ingresso nel territorio dello Stato; b) della non punibilità dell'autofavoreggiamento - rispetto al quale si lamenta la mancata rinnovazione della prova dichiarativa-; c) dell'applicabilità della scriminante umanitaria.

Si assume che:

-il trasporto sul territorio dello Stato di stranieri privi di documenti all'esito di operazioni di soccorso in mare, compiute in osservanza della normativa sovranazionale, non costituisce, così come affermato dalla Corte di cassazione, ingresso irregolare;

-fino a quando le operazioni di salvataggio non siano terminate con lo sbarco in un porto sicuro la condizione giuridica dei naufraghi è prevalente rispetto a quella eventuale di migranti irregolari;

- gli imputati non sarebbero punibili perché non sarebbe punibile chi si autoprocure l'ingresso illegale;

- sarebbe comunque configurabile nella specie la scriminante umanitaria di cui all'art. 12, comma 2, T.U. immigrazione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.

3.1. Con il primo si deduce violazione di legge nella parte in cui la Corte ha escluso la scriminante della legittima difesa sul presupposto che, diversamente, si giustificerebbe l'uso della violenza contro gli equipaggi di salvataggio.

Si tratterebbe di una affermazione errata e confliggente con numerose disposizioni; il diritto al respingimento in un luogo sicuro costituirebbe un diritto soggettivo "pieno" cui corrisponderebbe un dovere degli Stati.

3.2. Con il secondo ed il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. con riferimento, quanto al capo a), alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative assunte in sede di incidente probatorio.

Il tema è quello di cui si è già detto: la condotta sarebbe stata mossa dall'intento di impedire il ritorno in Libia e non, invece, di facilitare l'approdo in Europa (si indicano le testimonianze che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello ovvero che sarebbero state valutate diversamente rispetto al Tribunale, senza tuttavia procedere alla rinnovazione della prova).

3.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta volontaria causazione del pericolo da parte degli imputati.

3.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla natura del pericolo ed alla violazione dei diritti umani in Libia, in relazione ad entrambi i capi di imputazione.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento all'ordine di rimpatrio in Libia: il tema è quello del diritto al respingimento in un luogo sicuro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. I motivi pongono molteplici questioni che attengono al diritto degli Stati di controllare i confini e garantire la sicurezza nell'esercizio della propria sovranità, all'obbligo di contrastare e punire il traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani, alle norme sui diritti umani che impongono di trarre in salvo coloro che rischiano la vita in mare - inclusi i migranti -, alla tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, al principio di non respingimento.

Si tratta di questioni che richiedono una ricostruzione del quadro normativo nel cui ambito si collocano i fatti oggetto del processo, necessaria per verificare la "tenuta" della sentenza impugnata non solo in ordine alla verifica della rilevanza penale dei fatti contestati, ma anche, sotto il profilo più strettamente processuale, alla osservanza

